

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOAMATORI COSPLAY

Versione 1.2 - approvato 05/01/2018

## *TITOLO I: Disposizioni generali*

Art. 1. - E' costituita con sede legale a Corte Franca (BS) un'associazione culturale denominata Associazione Italiana Fotoamatori Cosplay (AIFA Cosplay).

Art. 2. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.

Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 4. - Scopo dell'associazione è quello di incentivare la cultura fotografica nel mondo del cosplay e supportare l'attività di fotografi e fotoamatori durante eventi e fiere fornendo spazi e attrezzature dedicate.

Art. 5. - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6. - La tessera sociale può essere stampata in autonomia dal sito internet dell'associazione. E' personale e non è cedibile.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;

## *TITOLO II: I Soci*

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9. - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione attraverso il sito internet dell'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) compilare tutte le informazioni obbligatorie richieste;
- 2) pagare la quota sociale annuale;
- 3) attenersi al presente statuto, alle liberazioni degli organi sociali;
- 4) rispettare mission e regolamento soci disponibili nel sito.

Art. 10. - L'avvenuto pagamento della prima quota annuale dà diritto a ricevere la tessera sociale. In assenza di obiezioni del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni il nuovo tesseramento si considera approvato a tutti gli effetti.

Art. 11. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente della pubblicazione delle sue opere, nonché di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
- d) E' compito di ogni socio vegliare sull'incolumità dei propri soggetti all'interno degli spazi associativi e si riterrà corresponsabile dei danni da essi eventualmente arrecati.
- e) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12. - I soci ordinari hanno diritto a frequentare gli spazi sociali, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella

misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato ogni 12 mesi; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

### *TITOLO III: L'assemblea dei soci*

Art. 13. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso trasmesso tramite il sito internet e ivi pubblicato o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

Art. 16. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

### *TITOLO IV: Il consiglio direttivo*

Art. 19. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice presidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 23. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

#### *TITOLO V: Il patrimonio*

Art. 24. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art. 25. - Prima del 13 gennaio di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per i dodici mesi successivi.

Art. 26 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 27. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.